



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 191 DEL 15/05/2026

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA N. 50 DEL 07/03/2025 INERENTE ALL'INTERDIZIONE DI AREE PARCHEGGIO PRIVATE INSISTENTI SUI TERRENI N.C.T. E-41-1542 ED E-41-1520 CAUSA FRANA SCARPATA SOTTOSTANTE A SEGUITO DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATI DA TECNICI ABILITATI.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 12/02/2025, era pervenuta all'Ufficio Pubblica Incolumità una nota dei Vigili del Fuoco per un intervento effettuato dagli stessi in data 11/02/2025 presso aree ed edificio comunali in Piazzale Bligny - *già aree di cantiere per lavori seguiti dalla Direzione Idrogeologia* - e soprastanti aree private in Via Terpi ad uso parcheggio, causa frana;
- in pari data, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità aveva provveduto ad eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici di Direzione Idrogeologia (D.L. e Dirigente) presso le aree sopra indicate al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;

Dato atto che - in seguito a sopralluogo, nel corso del quale si era potuto prendere visione del crollo di un tratto di muro di contenimento e della frana di una porzione della scarpata soprastante alle aree di Piazzale Bligny e sottostante a dei parcheggi privati con accesso da Via Terpi - in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato, si era disposta l'interdizione per:

Documento sottoscritto digitalmente

- area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1542;
- area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1520;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 2025-50 del 07/03/2025 ad oggetto "*Interdizione di aree parcheggio private insistenti sui terreni N.C.T. E-41-1542 ed E-41-1520 causa frana scarpata sottostante*";

Rilevato che è pervenuta presso lo scrivente Ufficio attestazione di messa in sicurezza, assunta al protocollo numero 0229736.I del 06/05/2026, resa dai Tecnici della Direzione Difesa del Suolo - Settore Idrogeologia Geotecnica e Vallate, relativamente all'Ordinanza in oggetto;

Visto il rapporto prot. 0235532.I del 08/05/2026, attestante l'avvenuto sopralluogo in data 07/05/2026 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate e, sulla scorta della citata documentazione tecnica prot. 0229736.I del 06/05/2026, ha confermato la revoca totale delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 50 del 07/03/2025 per le aree adibite a parcheggio insistenti sui terreni contraddistinte dai mappali E-41-1542 ed E-41-1520, oggetto di messa in sicurezza;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura e sgombero è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con nota prot. 0234293.U del 07/05/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 07/05/2026

dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0234293.U del 07/05/2026 – la revoca totale delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 50 del 07/03/2025 per:

- area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1542;
- area adibita a parcheggio insistente sul terreno mappale E-41-1520;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno;
- al Municipio IV Media Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- Direzione Difesa del Suolo - Settore Idrogeologia Geotecnica e Vallate;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.